

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **524/1988** (ECLI:IT:COST:1988:524)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9223 9226**

Atti decisi:

N. 524

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. ETTORE GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, recante: "Elaborazione del piano generale dei trasporti", promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15 giugno 1984, n. 245, recante "Elaborazione del piano generale dei trasporti", per violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), deducendo che la normativa impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni alla formazione del piano;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 23 luglio 1984, ha impugnato l'art. 2 della suddetta legge n. 245/1984, per violazione degli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), deducendo che illegittimamente la garanzia della "intesa" tra lo Stato e la Provincia è prevista solo nella fase di predisposizione del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in quelle successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, mediante l'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dei ricorsi.

Considerato che i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno riuniti;

che, quanto all'impugnativa promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in tema di "trasporti... di interesse regionale" e di "urbanistica" (art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a quanto disposto dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, è sufficiente osservare:

a) come la partecipazione della Regione, ai sensi del citato art. 44, al procedimento di formazione del piano generale dei trasporti sia adeguatamente garantita dalla facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del piano, prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;

b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto, la regolamentazione di tali servizi, una volta istituiti, e la successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla legge impugnata, la quale riguarda soltanto la previsione programmatrice, necessariamente caratterizzata da generalità ed astrattezza, dei servizi di trasporto, secondo quanto chiaramente enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 ("al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo... approva il piano generale dei trasporti... ");

c) come, secondo gli espressi rilievi, le esigenze partecipative della Regione e quindi quelle della sua speciale autonomia siano adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto di pianificazione, qual è quello in esame, diretto ad assicurare un "indirizzo unitario alla politica trasporti" sull'intero territorio nazionale (art. 1 sopracitato);

che, pertanto, il ricorso suindicato va dichiarato manifestamente infondato;

che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla premessa della recessività, nelle fasi successive del procedimento di formazione del piano, della "intesa" raggiunta tra Stato e provincia nella fase di predisposizione del piano, essa appare manifestamente infondata per effetto della erroneità del presupposto dal quale muove;

che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non è dato desumere, dalla normativa impugnata, argomento alcuno a sostegno dell'asserita recessività della "intesa", la quale, al contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento dello schema di

piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa".

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.